

COMUNE DI OMEGNA

(Provincia di Verbania)

PARERE N. 9/2025

OGGETTO: PARERE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027

Il Revisore Unico dott.sa Maria Alessandra Parigi,

esaminata della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027";

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113 e smi, assorbe una serie di adempimenti tra cui il Piano dei fabbisogni di Personale:

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

-l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

-l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione

delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. ”

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019 il quale prevede che

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma

1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Vista la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Verificato che sulla base del DPCM 17/03/2020 e con riferimento:

- alla classe demografica di appartenenza la percentuale prevista nel decreto attuativo in tabella 1 è pari al 27%;
- l'ente ha un capacità di spese per incremento assunzionale pari ad euro 397.291,34;
- la spese di personale nell'anno 2025 può raggiungere la soglia di euro 3.254.638,20

Preso atto che non vi sono condizioni di eccedenza di personale;

Dato atto che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 prevede tra l'altro, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, le seguenti assunzioni:

Anno 2025

- n. 1 unità appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, presso l'U.O.C. Demografici, a seguito di cessazione di personale per dimissioni dal servizio conseguenti ad assunzione presso altra pubblica amministrazione;

- n. 1 unità appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e determinato, presso l'U.O.C. Istruzione, Lavoro, Servizi sociali e Turismo, a far data dal 1° luglio 2025 per attività di supporto e collaborazione all'attuazione del Progetto Interreg VI-A IT-CH TRA-ME; la copertura finanziaria è assicurata da uno specifico fondo previsto dal Progetto;

- n. 2 unità appartenenti all'area degli istruttori, con profilo amministrativo-contabile (ex Cat. C), a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio Finanziario, a seguito di cessazione di personale per

dimissioni dal servizio conseguenti ad assunzione presso altra pubblica amministrazione (una unità era già prevista nell'anno 2024, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 26.06.2024).

- n. 1 unità appartenente all'area degli istruttori, con profilo di istruttore tecnico geometra (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio Tecnico Territoriale, a seguito di cessazione di personale per dimissioni dal servizio conseguenti ad assunzione presso altra pubblica amministrazione;

- n. 1 unità di personale con disabilità appartenente all'area collaboratori ed esecutori esperti operai, da assumere, a tempo pieno e indeterminato, presso l'U.O.C. Attività ambientali, Gestione impianti, Manutenzioni, mediante stipula di convenzione di inserimento lavorativo di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da stipularsi con la competente Agenzia del lavoro;

- n. 1 unità appartenente all'area degli istruttori, con profilo amministrativo (ex Cat. C), presso l'U.O.C. Istruzione, Lavoro, Servizi sociali e Turismo, mediante ricorso all'istituto dello scavalco d'eccedenza di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per un numero massimo di dodici ore settimanali; l'assunzione ha decorrenza dal 1° luglio 2025 ed è finalizzata ad assicurare attività di supporto e collaborazione all'attuazione del Progetto Interreg VI-A IT-CH TRAME; la copertura finanziaria è assicurata da uno specifico fondo previsto dal Progetto;

Sempre per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 comma 6 del CCNL del 16/11/2022 sono altresì previsti i seguenti passaggi tra le aree:

- n. 1 unità appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio Finanziario;

- n. 1 unità appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio Tecnico Territoriale;

- n. 1 unità appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, presso l'U.O.C. Istruzione Lavoro Servizi Sociali Turismo;

- n. 1 unità appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, presso l'U.O.C. Polizia locale viabilità e protezione civile;

- n.1 unità appartenente all'area degli istruttori amministrativi (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato, presso l'U.O.C. Istruzione Lavoro Servizi Sociali Turismo.

Tali progressioni tra le aree, qualora andate a buon fine, implicano, come fase conclusiva, la soppressione di quattro posti di istruttore (ex cat. C) e la soppressione di un posto di operatore esperto (ex cat. B).

Rientra nella programmazione del fabbisogno del personale relativo all'anno 2025 anche l'assunzione già prevista dalla deliberazione di Giunta comunale del 5 febbraio 2025, n. 24, avente ad oggetto "Anticipazione del PIAO 2025-2027" e segnatamente l'assunzione di:

- n. 1 unità inquadrata, ai sensi del vigente CCNL- FL 16.11.2022 nell'area degli istruttori (ex categoria C), a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determinato (dodici mesi), mediante contratto di somministrazione lavoro, da assegnare presso l'ufficio edilizia privata.

Si dà inoltre atto che, per l'anno 2025:

- è prevista la prosecuzione di n. 2 due rapporti di lavoro, a tempo determinato, instaurati, nell'anno 2024, presso l'ufficio di ragioneria;

- n. 1 dipendente assunto con scavalco di eccedenza, ex art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- n. 1 dipendente assunto mediante contratto di somministrazione lavoro a tempo pieno;

Infine per l'anno 2025, è previsto:

- il trasferimento, a titolo definitivo, dall'U.O.C. demografici allo U.O.C. Istruzione, Lavoro, Servizi sociali, Turismo, di n. 1 unità appartenente all'area degli istruttori, con profilo di istruttore amministrativo (ex cat. C);

- il trasferimento in comando, per dodici mesi, dall'U.O.C. Personale alla Prefettura U.T.G. di Verbania di n. 1 unità appartenente all'area degli istruttori, con profilo di istruttore amministrativo (ex cat. C); il posto vacante sarà coperto, ove possibile, mediante assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale, appartenente all'area degli istruttori, oppure mediante ricorso a contratto di somministrazione lavoro;

Anno 2026

Con decorrenza 1° gennaio, è prevista l'assunzione di:

- n. 1 unità appartenente all'area degli istruttori, con profilo amministrativo, (ex. Cat. C), a tempo pieno e determinato, presso l'UOC Istruzione, Lavoro, Servizi sociali e Turismo, per attività di supporto e collaborazione all'attuazione del Progetto Interreg VI-A IT-CH TRA-ME; la copertura finanziaria è assicurata da uno specifico fondo previsto dal Progetto;

Anno 2027

Nessuna previsione

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Preso atto che:

- il Comune di Omegna si trova nella fascia dei comuni virtuosi;
- non vi sono condizioni di eccedenza di personale;
- il responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere positivo

ESAMINATA

la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

ESPRIME

Il proprio parere favorevole all'approvazione sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Torino, 21.03.2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Maria Alessandra PARIGI

